



# Città di Melfi

## **N. 14 DEL 22/06/2017**

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER PREVENZIONE INCENDI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA LINEA FOGGIA POTENZA, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MELFI. APPLICAZIONE D.P.R. 753/80.

### **IL SINDACO**

**VISTA** la nota della RFI "Rete Ferroviaria Italiana" Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione Territoriale Produzione, BARI – Unità Territoriale Foggia, prot. RFI-DPR-DTP\_BA.UF\A0011\P\2017\0000769 assunto agli atti del Comune di Melfi con prot. n. 15574 del 15/06/2017, avente ad oggetto "Richiesta Ordinanza Sindacale per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linea Potenza Metaponto e Foggia Potenza, in applicazione DPR 753/80", nella quale si demanda al Sindaco, l'opportunità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

**VISTO** il DPR n.753 dell'11/07/1980 ed in particolare:

- **l'articolo 52** " *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

*Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.*

*Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.*

*Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.*

*Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.*

*(.....) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.*

*Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art.36";*

- **l'articolo n.55** " *i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";*

- **l'articolo n.56** " Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. *Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e a metri due dal ciglio degli sterrati o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra di del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.*

**CONSIDERATI** i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria , con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

**VISTO:**

l'art.54 del D.Lgs. 267/2000;

la Legge n.689/81 e successive modificazioni;

**ORDINA**

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Melfi, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

**DISPONE**

Che la presente venga:

- ✓ pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune;
- ✓ trasmessa in copia a :
  1. RFI "Rete Ferroviaria Italiana" Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione Territoriale Produzione, BARI – Unità Territoriale Foggia- Piazza Aldo Moro, Strada interna Stazione FS, 57 – 70122 Bari.
  2. Prefettura di Potenza, piazza M. Pagano, n.1 - 85100 Potenza.
  3. Comando Regionale Corpo Forestale dello stato - Via del Gallitello, n. 86 – 85100 Potenza.
  4. Comando di Polizia Locale, sede.
- ✓ divulgata mediante affissione murale, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

**RENDE NOTO**

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive

modifiche art.32 L.689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

#### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ✓ ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Potenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ✓ ricorso al TAR di Basilicata, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO  
Livio VALVANO